



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Universitätsbibliothek Paderborn**

### **Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano**

**Bosio, Giacomo**

**Roma, 1597**

Delle Prohibitioni, e delle pene. Tit. 18.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-10742**



# DELLE PROHIBITIONI.

## E DELLE PENE.

### TITOLO DECIMO OTTAVO.

*Che non è lecito a' Fratelli far Testamento, instituire Erede, o far legati.*

FR. VGO REVEL.

Il Gran Maestro può dar licenza a' Religiosi di cessare da' beni stabili paterni, & a loro spettanti per ragione creditaria, o di legato. Veggasi lo statuto nuovo dell' Illustris. Cardinalis. Gran Maestro in fine del volume.



Il voto della povertà richiede questo, che la disposizione de' beni, non sottogiaccia alla libera volontà. Non è adunque lecito, ne in modo alcuno si permette a' Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, Comendatori, o vero a' gli altri Fratelli dell'Ordine nostro il far Testamento, od instituire Erede, o far legati, o vero il lasciar, o donar cosa alcuna a' Seruitori, o vero ad altri, saluo, che i salarij, e gli stipendij loro, e far nota, è dichiarazione de' Debitori, e de' Creditori; e con licenza del Maestro disporre d'vna moderata parte di quelli.

*Del medesimo.*

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

2 [ A quale portione, o parte, non ecceda la quinta parte del danaro contante, o de' beni mobili; leuatine però da detti beni, tutti i debiti, così quelli, che saranno douuti al nostro

nostro commun Tesoro, come ad altri; & i crediti, i quali interamente si riferbano al detto Tesoro. Però il Maestro non possa disporre, se non d'alcuna parte de' suoi mobili, con licenza del Capitolo Generale, e del Consiglio Compito in articolo di morte.

FR. NICOLO LORGVE.

- 3 **N**on sia lecito ad alcuno de' nostri Fratelli, di tenere alcuno al Sacro Fonte del Battesimo, senza licenza del suo Superiore; eccetto se colui, che debbe essere Battezzato, non fosse figliuolo di Barone, o di maggior Signore.

*Che i Fratelli non s'intromettino nelle cause de' Secolari.*

FR. VGO REVEL.

- 4 **P**rohibiamo à tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, ch'in modo alcuno non si intromettino nelle cause delle Persone Secolari, le quali per delitti qui nella nostra giurisdictione, incorrono in pena della vita; ne diano, o procurino, che sia loro dato favore: Anzi siano tali Huomini di mal affare castigati, e puniti, secondo i loro demeriti, al libero giudicio della Corte Secolare.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

- 5 **A** Quali nondimeno Accusati di qual si voglia delitto, concediamo facultà, che si possino difendere.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 6 **N**E tampoco s'intromettino in modo alcuno secretamente, o palesemente da loro, o per mezzo d'altri, nelle cause civili de' medesimi Secolari. Chi contrafarà, sia graueamente castigato, ad arbitrio del Maestro, e del Consiglio.

*Che i Fratelli non preghino per alcun Fratello Delinquente.*

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 7 **S**tatuimo, che douendosi far giustitia d'alcun Fratello Delinquente, non sia lecito ad alcuno de' Fratelli nostri d'intercedere, o pregare per lui, fin tanto, che non sia data la sentenza. Ch'all'hora potrà pregare, che sia moderata la pena

al

al condannato. Però colui, al quale l'alleggerimento s'appartiene, potrà ad arbitrio suo mitigare la pena, o farla eseguire.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

- 8 **N**on sia in maniera alcuna lecito ad alcuno de' nostri Fratelli, ne anche à Persona Secolare, trasportare, o condurre fuori di Conuento alcuna Caualcatura, senza espressa licenza del Maestro; il quale la possa concedere, co'l consiglio d'Huomini da bene.

*Che i Fratelli non s'obligino ad alcuno, con giuramento, e confederatione.*

FR. RAMONDO BERENGARIO.

- 9 **N**on è lecito a' Fratelli nostri in modo alcuno d'astringersi, & obligarsi ad alcuno per omaggio, confederatione, o giuramento al modo di Spagna; o vero in altra maniera, senza licenza del Maestro, o del Priore, e del Castellano d'Emposta; ne congregare, o far consigli, o conuenticoli. Chi contrafarà, sarà punito con pena della priuatione dell'habito; e ricuperandolo, non possa nondimeno per dieci anni godere dell'amministrazione d'alcuna Commenda, o sia Baglina.

*Che i Fratelli non accettino cose litigiose.*

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 10 **V**ietamo, che i Fratelli, o Donati dell'Ordine nostro non riceuino, accettino; o comprino da Persona Secolare, alcuna concessione, donazione, o cessione di cosa litigiosa. Chi contrafarà, perda l'habito; e se sarà Donato, sia priuato della Compagnia nostra, e sia messo in prigione.

*Che i Fratelli non vadino vagando fuori delle Commende; e de' Priorati.*

FR. FILIBERTO DI NALLACCO.

- 11 **P**rohibiamo, che i Commendatori, e Fratelli dell'Ordine nostro, non possino in modo alcuno uscire fuori del Priorato, Castellania d'Emposta, e dalle Commende, all'obediienza

dienza delle quali sono sottoposti, senza licenza del Maestro, o del Priore, del Castellano d'Emposta, o vero del Commendatore, con licenza de' quali, possino farlo à tempo, se la necessit , o vero utilit  della Religione lo costringer , e non altrimenti: N    lecito a' Priori, senza licenza del Maestro, o del suo Luogotenente vscir fuori del Priorato, o Castellania d'Emposta, se non gli astringessero alcuni importanti negotij dell'Ordine nostro, o qualche altra cosa graue, ch'altrimenti far non si potesse commodamente: Ne possa il Commendatore vscire dalla Commenda, se non verr  in Conuento in seruigio dell'Ordine, o vero hauer  Vfficio d'Ambasciaria, o d'altra commissione della Religione, o vero se non potesse stare sicuramente nelle Commende. E facendo altrimenti, perda l'entrate della Commenda, durante il tempo della sua assenza, le quali siano applicate al Tesoro.

*De' Fratelli vagabondi.*

FR. ANTONIO FLUVIANO.

- 12 **C**ommandiamo, che tutti i Commendatori, e Fratelli, che trouaranno Religiosi nostri vagabondi, fuori de' confini della loro obediencia, senza licenza del Superiore; gli ritenghino, e gli mettino in Prigione, e ne diano notizia al Priore, od al Castellano d'Emposta; accioche prouedino, secondo la forma de' gli Statuti nostri, come di Disubdienti.

*Che i Fratelli non si partino di Conuento, senz a licenza.*

FR. IACOMO DI MILLY.

- 13 **N**on   lecito, ne in modo alcuno   permesso ad alcuno de' Fratelli nostri, habbino qual si voglia Dignit , od Vfficio, di partirsi di Conuento nascosamente, o palesemente, senza espressa licenza del Maestro, ridotta in iscritto. Per  s'alcuno contrafar , subito senz'altra ammonitione, o citatione, sia priuato dell'habito, delle Commende, e de' Beneficij.

DD

Che

*Che i Fratelli non occupino le Commende.*

FR. ANTONIO FLUVIANO.

14  
 Aggiungasi lo  
 statuto 64. delle  
 Commende, &  
 il 49. di questo  
 istesso Titolo.

**S**Tatuimo, che se i Fratelli dell'Ordine nostro, presume-  
 ranno d'vsurpare, occupare, e ritenere le Commende,  
 Membri, case, e qual si voglia altro bene, o Beneficio del-  
 l'Ordine nostro per forza, e violenza, o contra la volontà del  
 Maestro, o del Priore, e Castellano d'Emposta; o vero del  
 Fratello, al quale ciò appartenesse; perdino l'habito, e siano  
 posti in Prigione: a' quali se sarà fatta gratia dell'habito,  
 non possono però conseguire Commenda, ne altra ammini-  
 stratione per dieci anni: Aggiungendo, che'l Priore, o Ca-  
 stellano d'Emposta, ad istanza del Fratello, al quale le  
 Commende, beni, o Beneficij spettano, sia tenuto, e deb-  
 ba con tutte le forze scacciarne l'Occupatore; e ridurre in  
 potestà loro le Commende, o Beneficij, e darne il pacifico  
 possesso à colui, che n'è legitimamente proueduto: Il che se  
 non potranno fare, possono l'vno, e l'altro, tanto il Priore,  
 quanto il Fratello, à cui le Commende apparteneràno, inuo-  
 care à questo effetto il Braccio Secolare. Il Priore ancora è  
 tenuto d'effeguire questo, sotto pena della priuatione d'vna  
 delle sue Camere Priorali, la quale perda, se costarà auten-  
 ticamente, ch'egli habbia sprezzato d'effeguire queste cose.  
 Nondimeno perche nel Priorato d'Inghilterra, le Com-  
 mende dell'Ordine nostro hanno poche, o nẽssune Fortezze,  
 onde non si può far violenza: Perciò il Priore di detto Prio-  
 rato è tenuto ad ogni richiesta del Fratello proueduto dal  
 Maestro, e dal Conuento, dargli il pacifico possesso della  
 Commenda, o del Beneficio, del quale sarà stato proueduto;  
 E se tal Fratello mostrerà autenticamente d'hauer richiesto  
 l'Occupatore, per hauere il possesso; e parimente il Priore, il  
 quale non ostante tale istanza, sarà stato negligente nel-  
 l'effeguire le sudette cose; in tal caso, s'intenda priuato d'vna  
 delle sue Camere Priorali, le quali Camere, e Commende,  
 siano concedute dal Maestro, e dal Conuento, al Fratello, le  
 cui Commende sono occupate.

Che

*Che i Fratelli non impetrino lettere di raccomandatione  
per ottener Commende.*

FR. ELIONE DI VILLANOVA.

15 **E** Gli è prohibito sotto pena di disubidienza, ch'alcun Fratello, siasi di qual si voglia conditione, non impetri, o presuma in modo alcuno d'ottenere lettere di raccomandatione, o minaccieuoli da alcuno, accioche possa per vigore di quelle conseguire, & ottenere Commende, o Beneficij dell'Ordine nostro. Gli è nondimeno lecito ottenere lettere da quelli, c'hanno fatta professione nell'Ordine nostro, con le quali si raccomanda la virtù de' Benemeriti; ne dal rifiuto loro, può seguire danno alcuno.

Veggasi lo stat.  
64. delle Com-  
mende.

FR. PIETRO D'AVBVSSENE.

16 **L** Fratello, ch'impetrerà simil lettere, perda l'Antianità di dieci anni: Si dà anche facultà ad ogn'vno d'accusar, e di prouar contra tali, senza pena; accioche i Fratelli si raffrenino dall'insolenza.

*Che i Fratelli, ch'essercitano Vfficij dell'Ordine nostro,  
non armino Vafelli.*

FR. AMMERIGO D'AMBOISE.

17 **O**rdiniamo, che per l'auuenire nessun Fratello dell'Ordine nostro, sia di qual si voglia grado, o Dignità, il quale habbia cura, & amministrazione della giustitia, come il nostro Siniscalco, il Castellano, e gli Vfficiali, c'hanno in custodia i beni dell'Ordine nostro, come il Conseruatore Generale, il nostro Maestro di Casa, il nostro Riceuitore, i Comendatori dell'Arsenale, del Granaro, e dell'Artigliaria, e quelli, che da loro dependono, non possino ne per loro, ne per interposte Persone nascosamente, o palesemente, o sotto qual si voglia quesito colore, armar Vafelli per far guerra à gli Infedeli, o sia per il corso, o partecipare nell'armamento fatto da altri; o vero perseverare nell'armamento già fatto, sotto pena della perdita dell'Vfficio, il quale subito sia proueduto, come se il tempo à detto Vfficio statuito fosse

DD 2 passato

passato, e così parimente della confiscatione del prezzo dell'armamento, e del guadagno indi seguito in favore, & utilità del nostro commun Tesoro; eccetto la terza parte delle sudette cose, che farà data all'Accusatore, senza mancamento, o rimissione alcuna: Et il medesimo si statuisce, e determina de' Capitani delle Galere, e de' loro Vfficiali, se armaranno per il Corso: Concedesi nondimeno, che se per compagnia delle Galere, o per hauere alcuno auuiso, o per qualche importante negotio, o necessità, armaranno Bergantini, o Fuste, che lo possino fare senza pena, e riprensione. Però s'alcuno così Fratello, come Secolare, fraudolentemente presumerà di mettere falsamente il nome suo nel detto armamento, e partecipare secretamente con detti Vfficiali, incorra nella medesima pena di confiscatione, e sia punito come Falsario, e sia trattato, come \* Spergiuro.

\* La pena dello spergiuro, vegga si nello statuto 31. di questo Titolo.

*Che nessuno possa armare Vaselli in Conuento, senza licenza del Maestro, e del Consiglio.*

FR. BATTISTA ORSINO.

18 **D** Eterminiamo, che non si possino armare nel Conuento nostro Galere, Galeotte, & altri Vaselli, di qual si voglia sorte da alcuno, o sia Fratello, o Secolare, senza licenza del Maestro, e del Consiglio ordinario. Chi contrafarà perda il Vasello, il quale sia applicato al nostro commun Tesoro.

*Del medesimo.*

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

19 **L** A quale licenza si dia in iscritto, e coloro, che con tal licenza armaranno, siano tenuti di dare sufficiente sicurtà, che non molestaranno, ne depredaranno i Christiani, ne i beni loro. Però i nostri Fratelli non possono ottenere simile licenza, se non quelli, che saranno stati cinque anni in Conuento. Coloro nondimeno, che dalle parti di Ponente vorranno venire in aiuto della Religione, possino armare senza licenza.

FR.



FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

20 **E** i Fratelli, ch'armaranno con licenza del Maestro, e del Consiglio, godono l'Antianità, come se facessero residenza in Conuento.

*Che non si dia Saluocondotto a' Corsali.*

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

21 **V**ietamo, che per l'auuenire non si conceda Saluocondotto a' Corsali, se non dal Maestro, e Consiglio ordinario, e per imporrante necessità, e non altrimenti; ne tampoco si dia Saluocondotto a' Fuggitiui, ne à Mercanti falliti; se non per vrgente cagione.

*Che non si possa far Tregua, se non dal Maestro, e dal Consiglio.*

FR. BATTISTA ORSINO.

22 **P**er euitare gli scandali, e danni, che possono nascere, determiniamo, che nell'Ordine nostro, non si possa fare, o comporre Tregua, o Pace co' Turchi, Mori, od altri Infedeli, se non con deliberatione del Maestro, e del Consiglio Compito solamente. E se sarà fatto altrimenti, s'intenda in tutto di nessun valore.

*Che non si possa portar fuori Artigliaria, ne Machine.*

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 **S**tatuimo, che le Bombarde, Colubrine, Machine, & Artigliarie, atte all'vso della guerra, ed anche poluere, e salnitri appartenenti al commun Tesoro, non possino in modo alcuno, essere portati fuori dell'Isola, ne da gli altri luoghi della Religione, per qual si voglia cagione da alcuno. Potrà nondimeno il Maestro, & il Consiglio Compito, se la cagione parerà conueniente, e la necessità sia vrgente, deliberare, e determinare del cauargli fuori, e del portargli altroue, secondo l'occorrenze delle cose.

Che

*Che i Fratelli non debbino mescolarsi nelle guerre  
tra' Christiani.*

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

24 **V**ogliamo, e determiniamo, che i nostri Fratelli non s'impaccino nelle guerre, che fanno i Christiani l'un contra l'altro: E s'alcuno lo farà, perda l'habito; e ricuperandolo per gratia speciale, sia per dieci anni priuato dell'amministrazione delle Commende, beni, & anche de' Beneficij dell'Ordine nostro, la quale non possa ottenere, se non passati i dieci anni: Prohibendò a' Priori, al Castellano d'Emposta, & a' Commendatori, che non diano licenza a' Fratelli d'essercitarsi nelle guerre de' Christiani; Se ciò non fosse comandato loro dal Principe, o Signore della Prouincia; Percioch'all'hora potranno concedere tale licenza. Però in tal caso non possono portar l'armi, o siano Insegne della Religione. Mà se per difesa della Religione, o vero in compagnia del Priore, si mescoleranno in finil guerre, all'hora possono usare l'Insegne nostre.

*Che niuno dimandi Vfficio in Consiglio.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

25 **V**ietamo a' Fratelli nostri, che per l'auuenire non venghino in Consiglio a dimandare Vfficij, ne il Maestro, & il Consiglio ammettino alcuno alla dimanda di quelli; Mà secondo che vederanno qualch'vno essere atto, e sofficiente ad essercitargli, a questi tali gli commettino. E s'alcuno contrafarà, non possa per tutto quell'anno conseguire alcun Vfficio dell'Ordine nostro.

*Che nessuno vada senz'habito.*

IL M. E. D. E. S. I. M. O. M. A. E. S. T. R. O.

26 **C**hi andarà senz'habito, cioè che non porterà palesemente, & apparentemente la Croce di tela di lino cucita sopra la sua veste, per la prima volta sia condannato alla Quarantena, per la seconda alla Carcere della Torre per tre mesi, e per la terza, sia priuato dell'habito.

Che

*Che prima d'essere condannato, nessuno si dice essere in giustitia, in modo, che non possa conseguire Commende.*

## IL MEDESIMO MAESTRO.

27 **S'**Alcuno de' Fratelli nostri sarà inquisito, o vero accusato per qualche delitto, colpa, o negligenza, non s'intenda essere in giustitia, quanto all'ottenere le Commende dell'Ordine nostro, che gli potessero toccare, se non dopo, che per tale delitto, sarà condannato: ancorche sia ritenuto prigione. Però chi sarà condannato, durando la condanna, prima che sia assoluto, o c'habbia compiuta la pena impostagli, non possa conseguire Commenda, Beneficio, o vero altro Vfficio dell'Ordine nostro.

*Che i Fratelli non facciano tumulto ne' gli Albergi.*

## IL MEDESIMO MAESTRO.

28 **S'**Alcuni de' nostri Fratelli si portaranno insolentemente, e scostumatamente ne' gli Albergi, doue mangiano, facendo romore, e romperanno porte, scanni, tauole, od alcun'altra cosa simile; o vero temerariamente le gettaranno via, sian puniti dal Maestro, e dal Consiglio, con la pena, che parrà loro; fin'à diminuirgli l'Antianità inchiusiualemente: E se batteranno, o percoteranno i Paggi, e Seruitori, o Schiaui del Piliero, se sarà senza spargimento di sangue, per la prima volta sian in Quarantena; per la seconda, sei mesi nella Torre, e per la terza, perdano due anni della loro Antianità: Se sarà con ispargimento di sangue, e la ferita sia leggiera, per la prima volta sian sei mesi nella Torre, e se la ferita sarà graue, & enorme, perdino l'Antianità.

Veggasi di sopra lo stat. 7. dell'ufficio de' Fratelli.

## FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

29 **E** Se diranno parole ingiuriose contra alcun'altro Fratello nel Palagio Magistrale, perdino tre anni dell'Antianità, e hanno, o c'haueranno; e se le diranno ne' gli Albergi, ne perdino due anni: Ma se verranno all'armio, daranno schiaffo, sian priuati dell'habito: Se daranno ferite ne' luoghi sudetti, perdino l'habito irremissibilmente; e se uccideranno,

Veggasi lo statuto 7. dell'ufficio de' Fratelli.

oltra

oltra la priuatione dell'habito, siano dati alla Corte Se-  
colare.

*I casi, per i quali i Fratelli si priuano dell'habito.*

FR. NICOLO LORGVE.

30 **G**Li è cosa indegna, che coloro, che s'imbrattano di gra-  
uissima sceleratezza, vadino ornati dell'habito dell'Or-  
dine nostro. Quelli adunque, che commetteranno gli infra-  
scritti delitti, siano in perpetuo priuati dell'habito; E questi  
sono, Heretico, Sodomita, Assassino, Ladrone; e chi farà fug-  
gito à gli Infedeli. Colui ancora, c'hauerà abbandonata la  
Bandiera, o sia Stendardo nostro, quando è spiegato nella  
guerra contra Infedeli: Chi nel combattere, abbandona i  
Fratelli: Chi darà Castello, o vero altro luogo à gli Infedeli:  
I Consultori parimente, e Confapeuoli di tal tradimento:  
Il che però è riserbato alla cognitione del Maestro, e del  
Configlio. Oltra di questo, chi da Castello posto ne' confini  
d'Infedeli vscirà d'altronde, che per la porta: Colui ancora,  
che la terza volta spontaneamente, e senza licenza hauerà  
lasciata la Compagnia de' Fratelli, e si farà messo in altra  
Religione, non sia più accettato nella nostra: Chi hauerà fat-  
ta falsa testimonianza: Chi nell'essercitio dell'armi à caual-  
lo, o vero à piedi hauerà atteso à predare, perda l'habito; e  
non lo possi rihauere prima, che non sia passato vn'anno. Il  
Fratello ancora, ch'accusarà vn'altro Fratello d'alcuno de'  
sudetti casi, offerendosi di prouarlo, se non prouarà la sua in-  
tentione, perda l'habito.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

31 **I**Falsatori ancora delle lettere, tanto dell'Ordine nostro,  
quanto d'altri, e quelli, che saranno conuinti di spergiuro,  
siano priuati dell'habito.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

32 **I**L Fratello, c'hauerà commesso homicidio, sia priuato del-  
l'habito in perpetuo, e sia posto in Prigione, accioche gli  
altri non ardischino di commettere simile sceleratezza; e che  
la Compagnia de' nostri Religiosi stia pacifica, e quieta.

FR.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

33 **C**hi à tradimento, o di nascosto, o con animo deliberato ferirà vn'altro Fratello, o Secolare, ancorche legiermente, sia priuato dell'habito in perpetuo.

Questo stat. è moderato per il seguente 36. di questo medesimo Titolo.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

34 **Q**velli, che saranno stati condannati dal Santissimo Officio dell'Inquisitione, & haueranno portato l'habito di penitenza, non possino in modo alcuno hauer l'habito nostro; & hauendolo non lo possino portare.

*De' Percussori.*

CONSVETVDINE.

35 **S**e vn Fratello percoterà vn'altro Fratello, sia in Quarantena: Se lo ferirà con fargli spargere sangue, eccetto che dal naso, o dalla bocca, perda l'habito; E se tenterà di percoterlo co'l coltello, spada, o fasso; mà non l'habbia però percosso, sia in Quarantena.

*Moderatione del precedente Statuto.*

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

36 **P**arendo troppo duro, & aspro, che per qual si voglia ferita data con ispargimento di sangue, saluo, che dal naso, e dalla bocca, altri perda l'habito; e conuenendo alle volte per i casi, che succedono, temperare la legge, determiniamo, e statuiamo, che quando vn Fratello ferirà vn'altro, stia in arbitrio del Maestro, e del Consiglio il temperare la pena dello Statuto, secondo la qualità, e le circostanze del delitto.

*Della pena de' Fratelli, ch'ammazzano gli altri, à tradimento.*

FR. PIETRO DI MONTE.

37 **L**'Fratello, ch'ammazzarà vn'altro Fratello, o Secolare à tradimento, e con qual si voglia sorte d'arme l'habbia ucciso, o procurato di farlo uccidere, sia priuato dell'habito, e subito senz'altra dilatione, sia dato, e rimesso alla Corte secolare;

E E colare;

218 Delle Prohibizioni, e delle Pene  
colare; e della medesima pena siano castigati i Confapeuo-  
li di tale sceleraggine.

Questo offe-  
sio non ha  
per osatore  
il signore  
di questo  
titolo.

Delle pene che sono proposte a coloro, che prouocano,  
& accettano i Duelli.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA

38 **V**oldendo opporci all'impiera di coloro, che spreggian-  
do la salute dell'Anima loro, si mettono nel combat-  
timento del duello; & espongono i corpi loro a crudel mor-  
te; statuiamo, che s'vn Fratello prouocara, o sfidara a duel-  
lo vn'altro Fratello in parola; od in iscritto, o per Mezano,  
od in qual si voglia altro modo; & il Prouocato non accet-  
tara; oltre le pene dal Sacro Concilio, e dalla Costituzione  
nella felice memoria di Gregorio XIII. proposte, e sta-  
tuite, sia il Prouocante priuato dell'habito in perpetuo, senz'  
alcuna remissione, e se accettara, ancorche non si conduca  
al luogo destinato, incorrano ambedue nella priuatione del-  
l'habito, senza speranza di perdono; e se si condurranno al  
luogo destinato, ancorche non sia seguito spargimento di  
sangue, & la priuatione dell'habito, siano dati alla Cor-  
te Secolare, se chi hauera data ragione di simile duello, e sfi-  
da, o vero chi hauera dato consiglio, aiuto, e fauore, tanto  
in ragione, come in fatto, o per qual si voglia altra ragio-  
ne habera persuaso alcuno a prouocare, se fara Accompagna-  
tore, o Compagno, sia punito co' pena della priuatione del-  
l'habito; Et incorra nella medesima pena, chi fara chiama-  
to a vedere, & hauerà attaccato il cartello della sfida in  
qual si voglia luogo, o l'hauerà fatto attaccare.

De' Fratelli, che di notte, o di giorno fanno tumulto.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

39 **S**tatuimo, che'l Fratello, che contra alcun Fratello, od al-  
tri fara tumulto, di giorno, o di notte, con qual si voglia  
sorte d'arme in Conuento, o ne gli altri luoghi delle nostre  
Isole, perda l'habito; e se farano trouati andare di notte ma-  
scherati, od in habito sconosciuti, o con arme in haste, od ar-  
chibusi, o vero armati sotto, in quadriglia, o soli, o pur anco

COPIA

EE

m

in quadriglia senz'armi, stiano per sei mesi nella Torre;

*De Giuramenti.*

40. **S**alcuno de' Fratelli nostri giurara pubblicamente, per la prima volta sia ammesso, e ripreso, per la seconda sia in Settena, per la terza in Quarantena; e per la quarta, se perseverara nel delitto, perda l'habito;

*Delle bestemmie.*

FR. PIETRO D'AVVSSONE.

41. **O**rdiniamo, e determiniamo, che chi blasfemiarà, o rigarà il Sacratissimo nome di Dio, o della Beata Vergine Maria, o de' Santi, per la prima volta sia in Quarantena; per la seconda, stia due mesi nella Torre; e per la terza in prigione a beneplacito del Maestro, e del Consiglio.

*Delle ingurie.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

42. **I**l Fratello, che venuto a contesa, e da calone della collera acceso, dirà parole ingiuriose ad alcun' altro Fratello, sia punito con pena della Quarantena; e ancorche confessi d'hauer mentito, o di non avergli d'hauer dette tali ingurie; e dandogli con affronto mentite, perda due anni d'Antianità: Ma infamandolo, stia in arbitrio del Maestro, e del Consiglio la pena, la quale gli daranno secondo la qualità delle Persone, e dell'infamia. Se percocherà un Fratello con bastone, canna, o schiasso, o simil cose, perda tre anni d'Antianità.

*Di coloro, che battono i Secolari.*

FR. PIETRO RAMONDO ZACCOSPARO.

43. **S**tatuimo, che qual si voglia Fratello dell'Ordine nostro, il quale con bastone, spada, o ch'altra forte d'arme haiera percossa, e battuta alcuna Persona Secolare secretamente, o palesemente, da se, o per terza Persona, sia posto nella Torre per due mesi; & hauendole data ferita graue, o enorme,

EE 2 per-

210 *Delle Prohibizioni, & delle Pene*  
 perda l'Antianità; nella quale pena parimente in colpa bandoleggiando, o tenendo partialità con qual si voglia Duellante; E s' hauerà commesso homicidio, sia priuato dell'habito; il quale non possa ricuperar mai in alcun tempo; ma sia tenuto in carcere perpetua: Talmente, che per questi casi non si possino in modo alcuno i Delinquenti godere in Sirena, o Quarantena; E se vi saranno posti, si non ondimento puniti delle sudette pene.

*De' Molestatori del Popolo.*  
 FR. PIETRO DAVISSONE  
 FR. AMMERIGO D'AMBOISE

44 **Q**uando uno, o due, o più, che chiunque non essendo inuitato, e senza volontà del Padre di famiglia entrerà nella Casa di qual si voglia Cittadino, o Popolare, e si intratterà ne' loro banchetti, balli, nozze, od altri negotij, perda l'Antianità di due anni in fauore de' Fiarnaldi, senza speranza di perdono. E se di giorno, o di notte in qual si voglia modo farà violenza alle porte, o finestre de' suddetti nostri; oltre le pene sudette, sia in crudel carcere al beneplacito del Maestro, e del Consiglio; E potrà l'Accusatore seruirsi della testimonianza di Persone Secolari: Incorra parimente nella medesima pena dell'Antianità, chi farà molestare, o camuffare.

*Del medesimo.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE

Aggiungasi lo stat. 33. di questo Titolo.

45 **S**'alcuno di notte romperà porte, o finestre, o quelle turarà con muro, o calcinaccio, ouero le imbratterà con qualche sporcheria, ouero vi trarrà sassi, e le percoterà con essi, perda l'Antianità di tre anni; lasciando in arbitrio del Maestro, e del Consiglio il castigarli più seueramente, se parerà loro. Però se vi metterà fuoco, e le abbruscierà, sia priuato dell'habito; e se'l fuoco, che v'hauerà posto non nuocerà, sia priuato dell'Antianità per tre anni.

Aggiungasi lo stat. 33. di questo Titolo.





*Ch' alcuno non tocca mano ne gli spogli, o diritti del commun Tesoro.*

FR. ELIONE DI VILLA NUOVA

46 Beni de gli spogli de' Fratelli nostri, con piena ragione appartengono al nostro Commun Tesoro. Et però ad alcuno non è lecito, nè si permette in modo altrui, far ciò a quelli, che n'hanno autorità dal Tesoro, di pigliare, maneggiare, o torre danari, va il d'argento, oro, argento, o gioielli; o vero qual si voglia altro bene de' fratelli, che muoiono. Chi contrafarà, se quanto ha uera preso, eccederà un marco d'argento, sia priuato de' l'habito; e non eccedendo, sia punito di Quarantena. Similmente chi metterà in anoral le Risponsioni, e diritti appartenenti al Tesoro, al Maestro, & al Conuento, o quelli pigliarà, o rubbarà, perda l'habito; E nondimeno ciò, che sarà stato pigliato, si rifaccia al commun Tesoro de' beni del Delinquente.

Veggasi lo stat. 30 del commun Tesoro.

84

Il simile nel 64. de comun Tesoro.

*Moderatione del precedente Statuto.*

IL MEDESIMO MAESTRO

47 Perchè pare troppo aspro, e severo, che per quab si voglia eccesso oltra un marco d'argento, debba il Religioso perdere l'habito; essendo che i delitti per le circostanze in gran parte siano più, e meno graui; douendosi ancora con maturo Consiglio ponderare le qualità de' delitti. Per questo ogni volta, che il Maestro farà querela di dano, oltra un marco d'argento, la querela sia prima data in Consiglio, doue niatoralmente s' esamini il delitto, & il delitto sia manifestato per testimonianze autentiche, e legittime; o veramente in fatti, o per confessione dell' Accusato, e la causa della querela più chiaramente apparisca: il che fatto si dia di nuovo la querela nella publica Assemblea, e dinanzi allo Sguardio vditto il Reo; si tratti, ne si disputi maturamente, e con consiglio; e compensando la qualità, e le circostanze del delitto, di cui si fa querela, con la vita, conditione, conuersatione, e meriti dell' Accusato, & il tutto con grauità considerata, con eguale bilancia, s' amministri giustizia.

Il Reo è vditto nelle sue difese, veggasi lo stat. 33. del Ricouimento de' Fratelli.

FR.

FR. GIO. VALLETTA

48 **O**ltra la pena contenuta ne' sopradetti Statuti; ordiniamo, che s'alcuno metterà mano ne' gli spogli, o diritti del nostro commun Tesoro, se ciò potranno prouare i suoi Frarnaldi, lo precedino nel conseguire le Commende, e beni. Mà se tentaranno di prouarlo, e non potranno, siano sottoposti all'istessa pena.

49 **D**esiderando d'opprimere l'insolenza de' Peruenfi; de' loro terminiamo, che qualunque Fratello ergendo il collo contra il suo Superiore, ribellarà, terrà, od occuparà Castello, o Fortezza contra il Superiore, o Priore, e Castellano d'Emposta, sia condannato in pena dell'habito, e sia posto in prigione.

*De Concubinarij.*

FR. ANTONIO ELVYIANO

50 **C**on ottima ragione è stato determinato, che non sia lecito in modo alcuno a' Fratelli nostri, siano di qual si voglia conditione, l'hauere, tenere, o nutrire in casa propria, o fuori Concubine, ne praticar con esse. E s'alcuno posponendo il proprio honore, e la sua buona fama, hauerà ardire di fare al contrario, & essendo publicamente infamato, e per testimonianze degne di fede, o per propria confessione farà conuinto di tal peccato, se dopo essere stato tre volte dal Superiore ammonito a lasciare, & a gettare da sè il delitto d'infamia, per seuerarà nondimeno quaranta giorni contumacemente, dal di, che gli sarà stata fatta la prima ammonitione, se'l Delinquente sarà Commendatore, subito senza che vi sia necessaria altra solennità, s'intenda priuato delle Commende; e se sarà Frate di Conuento, perda subito l'Antianità; E con tutto ciò incorrino tali Couinti, nella priuatione dell'habito; e se lo ricuperaranno, siano renduti inhabili a poter conseguire Commende per dieci anni, dal giorno, che sarà loro restituito l'habito. E se sarà Frate d'obediencia, sia similmente priuato d'ogni amministrazione, e

ne, e dell'habito: I Priori ancora, & il Castellano d'Emposta, conuinsi di tal delitto, se dopo essere stato dal Maestro, e dal Conuento contra di loro proueduto nel sudetto modo, faranno cõtunaci, subito incorrino nella priuatione de' Priorati, e dell'habito, come de gli altri è stato statuito, e determinato.

DE MEDESIMI.

FR. PHILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

51 **S** Alcuno de' Fratelli nostri sfacciatamente riconoscerà, sub palesemente, come suo nutrirà vn Figliuolo, natogli d'incestuoso abbracciamento, che le leggi ne anche tra Figliuoli vogliono, che sia nominato, imponendogli il cognome suo famigliare, e della sua Casa; questo tale non possa mai conseguire nell'Ordine nostro Vfficio, Beneficio, o Dignità alcuna: Et i publici Concubinarij nell'Ordine nostro, che più tosto si douerebbono chiamare incestuosi, adulteri, e sacrilegi, vogliamo, che siano inhabili a poter conseguire alcun bene, di qual si voglia sorte, ne Dignità, ne Vfficio, ne Beneficio; & hauendone alcuni, determiniamo, e comandiamo, che meritamente ne siano spogliati, e cauati ancora dal numero de' nostri Fratelli. Et publico Concubinario intendiamo essere non solamete colui, come vogliono i Sacri Canonij, il cui Concubinato è notorio per sentenza, o confessione fatta in giudicio; o per essere la cosa manifesta talmente, che non si possa ricoprire in modo alcuno; Ma ancora colui, che senza alcuna vergogna de' gli Huomini, sprezzando il timor di Dio, e dimenticandosi della sua professione, tiene, e nutrice alcuna Donna sospetta, od infamata d'incontinenza; & habitando insieme, con essa frequentemente conuersa.

*Alcuni casti, onde i Fratelli incorrono in pena della Settena.*

CONSVETVDINE.

52 **C** Hi non si troua presente nell'Assemblea: Chi si parte dall'Vfficio Diuino: Chi sta in Settena, e leuandosi non rende gratie à Dio: Chi interrompe i ragionamenti de' Co-  
figliari

figlieri in Consiglio: Chi mangia senza habito. Se i Fratelli si calunniaranno l'un l'altro, facèdo il Superiore querela di loro, tutti siano in Settena.

*Alcuni casi, per i quali incorrono i Fratelli in pena della Quarantena.*

CONSVETVDINE.

53 **P**rimieramente: Chi non obedirà a' comandamēti fatti gli nelle fattioni dell' armi, non può incorrere in minor pena, che nella Quarantena: Chi effercita il giuoco delle carte, o de' dadi, o vero altro giuoco di fortuna per danari: Quei che s' intromettono nell' officio d'altri, cascano nella pena della Quarantena. Il Fratello, che mangia nell' hostarie, e nelle Tauerne, sia in Quarantena.

*La forma dell' effegutione della Settena.*

CONSVETVDINE.

54 **L** Fratello, che sarà posto in Settena, digiunerà sette giorni continoui, e nella quarta, e sesta feria di detti giorni, debbe mangiare solamente pane, & acqua, & in quei giorni, debbe riceuere la disciplina in questo modo. Cauatosi il Pallio, o sia il Manto dinanzi l' Altare, starà humilmente inginocchiato, in presenza del Sacerdote dell' Ordine nostro, il quale percotendogli le spalle cō la verga, dirà il Salmo Deus misereatur nostri, &c. Kyrie eleison, Christe eleison, Pater noster, &c.  $\times$ . Saluum fac Seruum tuum.  $\times$ . Deus meus sperantem in te.  $\psi$ . Mitte ei Domine auxilium de Sancto.  $\times$ . Et de Syon tuere eum.  $\psi$ . Esto ei Domine Turris fortitudinis.  $\times$ . A facie inimici.  $\psi$ . Domine exaudi Orationem meam.  $\times$ . Et clamor meus ad te veniat. Oratio. Deus cui proprium, &c. Di poi leuandosi il Fratello, e pigliando il Manto, baciara il Superiore, o sia il Bagliuo.

*La forma dell' effegutione della Quarantena.*

55 **E** Se sarà posto in Quarantena, digiunerà quaranta giorni continoui, e nella quarta, e sesta feria di detti quaranta giorni

ta giorni, in pane, & acqua; mangiando in terra, & in ogni quarta, e sesta feria, riceuerà la disciplina in questo modo. Comparirà dinanzi al Sacerdote spogliato di tutte le vesti, co' piedi scalzi; e percotendogli il Prete le spalle con la verga dirà: Miserere mei Deus, &c. con l'orationi sudette. Quei che saranno condannati nella Settena, o nella Quarantena, non debbono uscire dalle case loro, se non quando vāno alla Chiesa; e debbono interuenire à tutti gli vfficij Diuini, e coloro, che saranno condannati à due, o tre Quarantene, o Settene, riceueranno solamente la disciplina d'vna Quarantena, o Settena; e se sarà condannato alcuno alla pena della Quarantena, e della Settena, riceua solamente la pena della Quarantena. Ma in quel tempo, non potranno portar arme, & andaranno vestiti di veste lunga, co' l Manto dell'habito nostro.

*Di colui, che tre volte sarà stato condannato alla Torre.*

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

56 **O**rdiniamo, che qualunque Fratello per suoi delitti sarà stato tre volte condannato alla Prigione della Torre, sia priuato dell'Antianità per tre anni. Però è riserbata all'arbitrio del Maestro, & al Consiglio ordinario, la moderatione della pena, secondo la qualità de' delitti.

*Che l'Antianità non possa esser restituita dalle  
Lingue, o da' Priorati.*

FR. PIETRO DI MONTE.

57 **S**tatuimo, ch'essendo stato condannato alcuno per qualche delitto alla perdita dell'Antianità, quella non possa all'auuenire essergli restituita, etiandio per gratia delle Lingue, o de' Priorati; in modo che'l Maestro non possa dar licenza di trattare di simile restitutione, e dandola, vogliamo, che sia di nessun valore.

*Di coloro, che fuori di Conuento haueranno lasciato l'habito.*

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

58 **S**'Alcun Fratello da spirito diabolico indotto, o mosso da incostanza, trouandosi fuori di Conuento hauerà di propria

FF

pria

pria autorità lasciato l'habito dell'Ordine nostro, e poi pentito, vorrà ritornare nell'Ordine nostro; all' hora possa sicuramente, e liberamente venire in Conuento, & entrare nello Spedale de' gli Infermi; à cui prouederà l'Infermiere delle cose necessarie, fin tanto, che di lui haueranno risoluto il Maestro, & il Conuento sopra il douerfegli concedere misericordia, o denegarfegli: Che se non conseguirà misericordia, se gli concedo licenza d' andarsene, doue gli piacerà.

*Dell'obediienza.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

59 **N**on v'è cosa alcuna, che con maggior cura, e studio dobbiamo difendere, che l'obediienza, la quale essendo leuata, ogni Compagnia si discioglie. E però conformandoci à gli Statuti de' gli Antichi nostri; ordiniamo, che tutti i Fratelli nostri in generale, & in particolare, siano di qualunque grado, o conditione si voglia, debbino senza scusa alcuna, obedire à' comandamenti, commissioni, e preceppi giusti, & honesti del Maestro, e del Superiore. \* E s'alcun Fratello, essendo in Conuento, non obedirà al comandamento loro, per quella prima disubidiienza, sottogiaccia alla pena della Settena; e se la seconda volta ancora ricusarà d'obedire, sia punito di Quarantena. Ma se così ostinatamente si porterà, ch'essendogli comandato la terza volta, non obedisca, sia priuato dell'habito. Il che s'intende in questo modo, cioè se dopo ciascuno comandamento non adempito, di lui si farà data querela. Il medesimo ordine s'offerui fuori di Conuento ne' Priorati; Riserbandosi sempre la pena della priuatione dell'habito al Maestro, & al Conuento; a' quali da' Priori si debbano mandare i Processi fatti contra' Ribelli. Oltre di questo, s'alcuno de' Fratelli nostri, essendo fuori di Conuento, non vorrà obedire al primo comandamento del Maestro, e del Conuento, subito, che s'hauerà certezza della sua disubidiienza, e ribellione, senza altra citatione, ammonitione, o Processo; se fra noue mesi dal giorno dell' intimatione del comandamento, non hauerà mandate cagio-

Veggasi di sopra lo stat. primo del Maestro

\* Secondo lo statuto 2. del Maestro.

Come si priuino i Religiosi dell'habito, veggasi lo stat. 38. del Riceuimento de' Fratelli.

La pena della priuatione riservata al Maestro, & al Conuento. Veggasi lo stat. 10. de' Priori.

ni legitime, e sufficienti dell'impedimento, sia priuato dell'habito. All' officio de' Priori, e del Castellano d'Emposta, e de' loro Luogotenenti appartiene d'effeguire alle loro spese, ne' Priorati loro, e nella Castellania d'Emposta le sentenze, & ordinationi del Maestro, e del Conuento, e de' Capitoli Generali, e Prouinciali ancora, e l'altre prouisioni, comandamenti, e citationi, e tutti i Rescritti dell'istesso Maestro, e Conuento, i quali saranno fatti per negotij publici dell'Ordine nostro, e che saranno diretti à loro. Ma quelli, che apparteneranno a negotij de' Priuati, s'effeguiranno alle spese di coloro, che ne procuraranno l'effegutione. Che se essendo richiesti trascuraranno, o rifiutaranno di farlo, per il primo mancamento, o rifiuto, perdino i frutti d'un anno d'alcuna delle loro Camere Priorali; per il secondo, i frutti di due anni; e per il terzo, i frutti di detta Camera siano perpetuamente applicati al nostro commun Tesoro. Ma se ostinatamente perseveraranno nella detta negligenza, e trascuratezza, siano priuati del Priorato, e d'ogni amministrazione: Commandando a' nostri Riceuitori in detti Priorati, e Castellania d'Emposta, che se il Priori, & il Castellano d'Emposta ricusaranno di fare le dette spese, debbino eglino supplire de' danari del nostro commun Tesoro; e delle somme, che per tal'effetto sborsaranno, farne Debitori ne' conti loro i Priori, & il Castellano d'Emposta: Et essendo tali Prouisioni, Mandati, o Rescritti diretti a' Bagliui, Commendatori, & altri Fratelli; per il primo mancamento, e rifiuto, siano il Bagliuo, & il Commendatore priuati della terza parte de' frutti d'un anno del Bagliaggio, o della Commenda; per la seconda, di due terzi; per la terza, di tutti i frutti della Commenda, da essere applicati al Tesoro; e per la quarta, siano priuati della Commenda, la quale prouedino il Maestro, & il Conuento. E se sarà Frate di Conuento, per la prima perda vn'anno d'Antianità; per la seconda due; per la terza tre; e per la quarta in perpetuo: Se però à tutti i mancamenti sudetti, nella commissione non sarà imposta maggior pena; E con tutto ciò siano tenuti à rifare i danni, & interessi alle Parti.

## IL MEDESIMO MAESTRO.

60 **C**Hi per colpa, o negligenza sua, hauerà peggiorato Priorato, Castellania d'Emposta, Commende, case, od altri beni, commessi alla sua amministrazione, subito, che del detto peggioramento s'hauerà notitia, come inutile Amministratore, e dissipatore de' nostri beni, sia priuato in perpetuo del Priorato, Castellania d'Emposta, Commende, Vfficij, e d'ogni altra Amministrazione; senza speranza di conseguire dell'altre. Di simile pena sarà punito colui, che taglierà le Selue antiche, quali chiamano boschi alti; saluo, che per riparatione della Commenda, e de gli Edificij; de quali egli hà cura, e per moderato vso della Casa, doue egli habita; il qual vso, s'intenda di legne secche, e che non fanno frutto: Ma le Selue da tagliare, le quali rinascono, e rimettono, e ch'ogni tanti anni si sogliono tagliare, potranno tagliarsi, e seruirsene, secondo il costume del Paese, doue elle sono.

## F. R. G. I. O. V. A. L. L. E. T. T. A.

61 **A**Ggiungendo, e comandando a' Priori, & al Castellano d'Emposta, che subito, che saranno auuifati, il che da loro stessi anco debbono ricercare, & haueranno certezza di simili pigri, & inutili Amministratori; interdicensi loro l'Amministrazione di tutti i Beni, ne quali si sono portati sì male, diano le Commende ad alcun Fratello nostro prudente, e fedele, che le regga, e gouerni, fin tanto, che fatta inquisitione del detto caso, ne diano auuifo al Maestro, & al Conuento, e che da loro sarà proueduto. Ma se'l Priore, & il Castellano istesso, o Bagliuo farà in simil colpa, à richiesta, & istanza de' Riceuitori, e Procuratori del comun Tesoro, dal Capitolo, o dall'Assemblea, fattasi prima sopra ciò diligente inquisitione, e messa in chiaro la verità; sia eletto vno, o due Commendatori da bene, e fedeli, i quali attendino al gouerno, e reggimento del Priorato, o sia Bagliaggio, fin tanto, che certificati il Maestro, & il Conuento di simil ma-  
la



la amministrazione, prouedino più maturamente, & à proposito.

*Della pena di coloro, che non interuengono a' Diuini officij.*

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

62 **I** Fratelli nostri, che ne' giorni di Festa non si trouaranno presenti nella Chiesa del nostro Conuento a' Diuini Vfficij, e particolarmente alla Messa grande, a' Vespri, & alle solenni Processioni; se non faranno legitimamente impediti, siano in pena della Settena; E quelli, che ne' giorni di Festa, mentre si celebrano i Diuini Vfficij, saranno trouati nelle Piazze, e nelle strade, o vero ancora à passeggiare in altre Chiese, siano puniti di Quarantena.

Veggasi lo stat. della Chiesa.

*Che i Fratelli non usino ingiurie in giudicio.*

IL MEDESIMO MAESTRO.

63 **V**ietamo a' Fratelli nostri, ch' in presenza del Maestro, e del Consiglio, o di qualunque altro Tribunale dell'Ordine nostro, o dinanzi à qual si voglia altri Commissarij, nel litigare non si dichino villanie, o parole ingiuriose l'vñ l'altro. Chi contrafarà, se l'ingiuria sarà graue, caschi dalla sua causa, in maniera tale, che subito senza altra proua, od allegatione, si dia la sentenza in fauore della Parte auersa, che sarà stata ingiuriata; e sia messo nella Prigione della Torre per sei mesi; e se l'ingiuria sarà leggiera, per tre mesi solamente.

*Che niun Fratello possa andar armato in Palagio, mentre si celebra il Capitolo Generale.*

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

64 **P**rohibiamo a' Fratelli dell'Ordine nostro, che durando il tempo della celebratione del Capitolo Generale, non ardischino di portar in Palagio arme tanto offensiuue, quanto difensiuue; eccetto i Compagni del Maestro, e quelli a' quali egli n'hauerà data licenza. Chi contrafarà, perda tre anni dell'Antianità acquistata, o d'acquistare.

Veggasi di sopra lo stat. 22. di questo Titolo, e l'11. dell'Electioni.

DEL-